



I simboli [®] **TM** e [©] significato e uso corretto.

L'uso dei simboli [®] **TM** accanto ad un marchio non è obbligatorio e, dal punto di vista legale, non fornisce alcuna ulteriore protezione.

Tuttavia vengono usati come deterrente contro eventuali contraffazioni in quanto è utile sapere che, se vengono apposti senza ragion d'essere, **l'art. 127 CPI prevede una sanzione amministrativa** per chiunque appone su un oggetto, parole e indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registratoⁱ.

La differenza fra i due segni sta nel fatto che il simbolo [®] può essere usato unicamente dopo che il marchio è stato registrato dal ministero, mentre il simbolo **TM** denota più genericamente che sono state attivate delle privative per il marchio sul quale è apposto (non è dato sapere in quali paesi oppure se è ancora allo stato di domanda ecc).

Pertanto, fino a quando il marchio si trova allo stato di domanda, l'unico simbolo che è possibile apporre al suo fianco è **TM**.

Il simbolo [©] indica l'insieme delle normative sul diritto d'autore e si applica alle cosiddette opere d'ingegno: le opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche, composizioni musicali, le opere coreografiche, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni e le opere dell'architettura; le opere dell'arte cinematografica, le opere fotografiche e le banche dati.

In Italia il copyright è applicabile anche al software. Per maggiori informazioni consultare il sito della SIAE <http://www.siae.it/>.

ⁱ Art. 127. Sanzioni penali e amministrative

1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro. (8)

1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.

2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.